

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-857 del 21/02/2020
Oggetto	Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta ATMOSPHERA Srl, con sede legale a Vignola (MO) in via Caselline n. 206. ISCRIZIONE al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi per il RECUPERO R10 DI TERRE E ROCCE DA SCAVO da avviare a recupero presso il sito di via Vittime del Terrorismo nel Comune di Spilamberto. SINADOC: 33685/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2020-883 del 21/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta **ATMOSPHERA Srl**, con sede legale a Vignola (MO) in via Caselline n. 206. ISCRIZIONE al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi per il RECUPERO R10 DI TERRE E ROCCE DA SCAVO da avviare a recupero presso il sito di via Vittime del Terrorismo nel Comune di Spilamberto.
SINADOC: 33685/2019

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI ARPAE -MODENA

Vista la seguente documentazione:

- la comunicazione presentata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 in data 22/11/2019 al SUAP del Comune di Spilamberto (MO) e acquisita al protocollo di Arpae n. 181166 del 22/11/2019, con la quale la ditta ATMOSPHERA Srl chiede l'ISCRIZIONE al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per il RECUPERO R10 DI TERRE E ROCCE DA SCAVO da avviare a recupero presso il sito di via Vittime del Terrorismo nel Comune di Spilamberto, distinto al Catasto del comune di Spilamberto al F. 35, mapp.li 407-411;
- la nota n.193156/2019 con cui la scrivente Agenzia ha chiesto al Comune di Spilamberto di esprimere il proprio parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti;
- la nota n.193179/2019 con cui la scrivente Agenzia ha chiesto ad ARPAE Modena – Distretto area Sud Maranello di esprimere il proprio parere di competenza in merito all'attività in oggetto;

Considerato che

- la ditta ATMOSPHERA SRL, intende avviare un'attività di RECUPERO R10 DI TERRE E ROCCE DA SCAVO presso il sito di via Vittime del terrorismo nel comune di Spilamberto di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006; su tale terreno esisteva una discarica che ha ricevuto negli anni della dismissione SIPE materiali inerti: detriti edili e terreni sottoposti a trattamento termico per presenza di residui di esplosivi (nitrocellulosa). Al termine degli interventi (1998) venne mantenuto un vuoto in discarica da colmare con analoghi residui provenienti dal proseguimento dell'intervento di bonifica SIPE "Le Basse". (1 FASE). Stante il ritardo degli interventi di bonifica sull'altro stabilimento, la proprietà decise di dare corso ad un parziale riempimento (2011) della discarica utilizzando terreni da scavo nel rispetto degli standard delle aree verdi (Tab 1 colonna A, Allegato 5, Parte IV del D.Lgs 152/06) con gli opportuni titoli autorizzativi USL, ARPA e Provincia di Modena. (2 FASE). In marzo 2019 la ditta ha inoltrato comunicazione (titolo edilizio CILA 18/2019) per completare il riempimento con terreni provenienti da scavi in regime di sottoprodotti (art. 21 DPR 120/17) per un volume complessivo di 19.500 mc. (FASE 3).
- In data 20/02/2020 la ditta Atmosphera srl ha inviato una integrazione correttiva di un refuso presente in relazione relativo ai quantitativi di rifiuti richiesti, precisando che il quantitativo di rifiuti per il riempimento è di 16.500 mc e non di 13.500 mc., come

pag. 1 di 7

erroneamente indicato.

Considerato inoltre che

- la ditta propone di impiegare per il completamento finale, a variante della precedente richiesta sempre terreni da scavo ma in regime di rifiuti, per un quantitativo di 16.500 mc, al fine di addivenire ad una più rapida conclusione dei lavori. (FASE 4). A tale scopo inoltra comunicazione art.216 D.Lgs 152/06. I restanti 3.000 mc saranno recuperati in regime di sottoprodotti, quindi esulare dall'ambito delle autorizzazioni D.Lgs 152/06.
- Il recupero ambientale R10, come richiesto, conformemente all'art. 5 del DM 05/02/1998 e ss.mm.ii avverrebbe con rifiuti non pericolosi previa esecuzione del test di cessione secondo la metodologia di cui all'All. 3 al predetto decreto.

Dato atto che

- la planimetria di riferimento per la presente iscrizione è quella di cui al prot. n. 181166/2019 denominata: *“Integrazione alla CILA n. 18/2019 e suap 20/2019 per il progetto di completamento opere di riempimento”*, scala 1:500 ed 1:2000, a firma del Geom. Lorenzo Lorenzoni, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale;
- la relazione tecnica di riferimento per la presente iscrizione è quella di cui al prot. n. 181166/2019, unitamente all'integrazione di cui al protocollo di Arpae n. 27745/2020;
- il progetto da realizzare per il rimodellamento morfologico dell'area all'interno del sito della discarica ex Sipe di Via Vittime del Terrorismo a Spilamberto è descritto nella relazione di riferimento per la presente iscrizione, di cui al prot. n. 181166/2019 e che per il rimodellamento morfologico totale è previsto l'uso di 29.700 tonnellate di rifiuti; il recupero ambientale R10, conformemente all'art. 5 del DM 05/02/1998 e ss.mm.ii avverrebbe con rifiuti non pericolosi previa esecuzione del test di cessione secondo la metodologia di cui all'All. 3 al predetto decreto.;
- nella relazione tecnica assunta al prot. ARPAE SAC n. 181166/2019 la ditta dichiara di essere in possesso dell'immobile nel quale ha sede l'impianto di recupero rifiuti per il rimodellamento morfologico, in quanto proprietario come risulta da copia del certificato dell'Agenzia delle Entrate di cui al medesimo protocollo.

Preso atto che nella tavola 3.4.8 del PTCP2009 della Provincia di Modena l'impianto della ditta in oggetto non è localizzato in: Zone non idonee per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi (art. 81 comma 5);

Visto

- il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento al cap. 14 di Piano, al punto 14.4 afferma che: *“[...] In via generale gli impianti di trattamento dei rifiuti inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti sono, invece, preferibilmente da localizzare all'interno degli ambiti specializzati per le attività produttive [...]”*;

pag. 2 di 7

- il “[...] il *PARERE FAVOREVOLE al RECUPERO R10 di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo (EER 17.05.04) [...]*” con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di Arpae con nota prot. 7638/2020 del 17/01/2020;
- il parere favorevole del dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio di Igiene Pubblica prot. 0105350 del 30/12/2019;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale;
Vista l'autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza delle disposizioni vigenti;

Visti inoltre:

- la comunicazione da parte del Ministero dell'Interno – banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (PR_MOUTG_Ingresso_0089882_20191202, che attesta che a carico della ditta ATMOSPHERA SRL e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 04/12/2019, non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 187050/2019;
- la dichiarazione del gestore di possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998, in atti al prot. 181166/2019;
- la dichiarazione del gestore di consenso al trattamento dei dati personali contenuti nell'istanza e nella documentazione tecnica ed amministrativa per le finalità meramente istituzionali in osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.e i.; in atti al prot. 181166/2019;

Si richiamano infine

- il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative” che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett.a) legge n. 56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le iscrizioni al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 04/07/2019 si è provveduto al rinnovo delle convenzioni stipulate con le Province di Piacenza, Parma e Modena e con la Città Metropolitana di Bologna per lo svolgimento da parte di Arpae delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a), legge n. 56/2014.

Dato atto che la Responsabile del Procedimento Dr.ssa Barbara Villani attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

D E T E R M I N A

1. Di iscrivere la ditta ATMOSPHERA SRL con sede legale nel Comune di Vignola (MO) in via Caselline n. 206, al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con il numero di iscrizione **SPI017**;
2. L'attività di recupero R10, oggetto della presente iscrizione può essere esercitata presso il sito ubicato nel Comune di Spilamberto (MO) – Via Vittime del Terrorismo - con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

<i>Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06</i>						
7.31bis		Terre e rocce da scavo				Operazioni di recupero: R10
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
170504	Terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 170503					7.31bis b) Utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 05702/1998)
Subtotale				29.700	29.700	

L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità alle seguenti PRESCRIZIONI:

3. La ditta ATMOSPHERA SRL deve rispettare i quantitativi massimi annui autorizzati, pari a **29.700 ton** riportate in questo atto;
4. La ditta ATMOSPHERA SRL deve avvisare con congruo anticipo **dell'INIZIO DEI LAVORI** il Servizio Territoriale – Distretto Area Sud Maranello
5. In caso di ispezione, l'azienda deve essere in grado di fornire, a richiesta, la statistica dei movimenti effettuati giornalmente e dei quantitativi istantanei presenti al momento dell'ispezione e dei quantitativi annui gestiti;
6. L'attività di recupero in oggetto rientra, ai fini della tariffa d'iscrizione, nella classe **3** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

pag. 4 di 7

7. L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.
8. La planimetria di riferimento per la presente iscrizione è quella di cui al prot. n. 181166/2019 denominata: "*Integrazione alla CILA n. 18/2019 e suap 20/2019 per il progetto di completamento opere di riempimento*", scala 1:500 ed 1:2000, a firma del Geom. Lorenzo Lorenzoni, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale;
9. il recupero morfologico della discarica ex Sipe di via Vittime del Terrorismo a Spilamberto, con rifiuti di cui al codice EER 170504 dopo essere stati sottoposti ad operazioni di recupero R10, può essere eseguito solo se tale recupero è previsto nel progetto approvato dal Comune di Spilamberto, come disciplinato dall'art. 5 c. 1 del DM 05/02/1998;
10. prima dell'inizio dei lavori, deve essere inviata copia del progetto approvato dal Comune di Spilamberto ad ARPAE Servizio Territoriale di Modena - Distretto area Sud e ad ARPAE SAC Modena;
11. ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998;
12. tutte le terre e rocce da scavo (EER 170504) utilizzate per i lavori di rimodellamento morfologico da eseguire presso la discarica ex Sipe di via Vittime del Terrorismo a Spilamberto devono rientrare nei limiti stabiliti dalla Tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06, criterio appropriato per le aree ad uso verde, considerato che, ai sensi dell'art.5 del DL.gs 152/2006, sussiste l'obbligo del rispetto del contenuto dei contaminanti in relazione alla specifica destinazione d'uso (verde privato);
13. tutte le terre e rocce da scavo (EER 170504) utilizzate per i lavori di rimodellamento morfologico da eseguire presso la discarica ex Sipe di via Vittime del Terrorismo a Spilamberto devono essere sottoposte al test di cessione secondo il metodo in allegato 3, conformemente a quanto stabilito al punto 7.31bis del DM 05/02/1998;
14. nel caso in cui il test di cessione conduca a risultati fuori limite, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE Servizio Territoriale di Modena - Distretto area Sud;
15. copia delle certificazioni relative a tutti i test di cessione ed analisi eseguite deve essere mantenuta a disposizione delle autorità;
16. nella scelta delle tipologie di rifiuto, è opportuno privilegiare il ricorso a terreni ad elevata componente fine, in quanto fattispecie idonea a ridurre l'infiltrazione delle acque meteoriche ai livelli sottostanti;
17. deve essere privilegiato l'utilizzo, nello strato finale di copertura, di terreni a bassa presenza di elementi granulari naturali e antropici (calcestruzzo, laterizi ecc.) al fine di non ostacolare le successive fasi di messa a dimora delle essenze vegetali e favorire l'inerbimento di superficie;
18. in caso di dismissione dell'impianto, il gestore deve inviare ad Arpae SAC Modena:
 - comunicazione di dismissione dell'impianto, con indicazione certa della data di

dismissione;

- una breve relazione nella quale attesta di aver provveduto ad un corretto recupero o smaltimento di tutti i rifiuti
- copia dei formulari con i quali si è provveduto a smaltire gli ultimi rifiuti rimasti presso l'impianto;
- copia del registro dal quale risulti che tutti i rifiuti presenti nell'impianto sono stati correttamente recuperati e/o smaltiti;
- adeguata documentazione fotografica relativa stato dismesso dell'impianto.

La presente iscrizione ha validità fino al **21/11/2024** e potrà essere rinnovata alla scadenza previa apposita comunicazione da presentare al SUAP territorialmente competente almeno 90 giorni prima della data sopra indicata.

Ai sensi dell'art. 216, comma 5 del D.Lgs. 152/06 deve essere inoltrata al SUAP territorialmente competente una nuova comunicazione nelle ipotesi di modifiche sostanziali delle operazioni di recupero e/o della titolarità dell'iscrizione.

Il Servizio Territoriale di Arpae e il Corpo di Polizia Provinciale sono tenuti a svolgere i controlli per la verifica della conformità dell'attività alle norme vigenti in materia ambientale.

Entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

Secondo quanto disposto dall'art. 26Bis della L.132/2018, deve essere predisposto "un piano di emergenza interna", la ditta deve inviare copia di detto piano alla Prefettura di Modena;

È fatto salvo:

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici.
- quanto previsto in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla parte Terza del D.Lgs. 152/06.
- quanto previsto in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06.
- i diritti di terzi ai sensi di legge.

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica

pag. 6 di 7

del presente atto.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Spilamberto, alla ditta interessata, al Comune di Spilamberto, alla Polizia Provinciale e ad Arpae - Servizio Territoriale per quanto di rispettiva competenza.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Barbara Villani

Originale Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.